

**COMUNE DI LATERZA**  
**PROVINCIA DI TARANTO**  
**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2018**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**Visto** l'art. 13, Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;  
**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU approvato con Deliberazione del C.C. n. 26 del 14/07/2014;  
**Viste** le aliquote e le detrazioni IMU per l'Anno 2018 approvate con Deliberazione del C.C. n. 8 del 15/03/2018;

**INFORMA**

che **entro il 16 GIUGNO 2018** deve essere effettuato il versamento della **prima rata** dell'imposta municipale propria (I.M.U.).

**Soggetti passivi:** Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie su immobili siti nel territorio comunale.

**Immobili per cui è dovuto l'acconto:**

- Fabbricati adibiti ad abitazione principale limitatamente agli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9;
- Fabbricati residenziali del gruppo catastale A che non costituiscono abitazione principale;
- Categoria A/10 – Uffici
- Fabbricati del gruppo C
- Fabbricati del gruppo D (ad esclusione dei fabbricati rurali in categoria D/10)

**Esenzioni:**

- Fabbricati adibiti ad abitazione principale (unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e relative pertinenze (una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ad esclusione degli immobili in categoria A/1, A/8 e A/9, per i quali resta la detrazione di € 200,00 e la maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo di € 400,00 (*art. 1, comma 707, Legge n. 147/2013*);
- Alloggi assegnati da IACP e da tutti gli enti di edilizia residenziale comunque denominati, ove adibiti ad abitazione principale;
- l'Art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto che il tributo non è dovuto per i terreni agricoli (*ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 504/92*), per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 26/02/1994 n. 133 (cat D/10) (*in quanto il Comune di Laterza è Comune individuato come parzialmente montano di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT*),
- l'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011, dispone, nella versione così riformata dall'art.2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, che "a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati";
- tutti gli altri immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011;

**Agevolazioni:**

- l'art. 1, comma 10 lettera b, Legge 208/2015 prevede la riduzione della Base Imponibile nella misura del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (diritto alla riduzione della base imponibile del 50%);
- Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 (riduzione base imponibile del 50%);

**Base imponibile:**

- *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

**Valore imponibile** = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- *Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:* valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- *Aree fabbricabili:* valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). A tal proposito si potrà continuare a fare riferimento ai valori consigliati dall'Ente ai fini ICI con deliberazione della G.C. n. 114 del 10/06/2005.

**Aliquote:** Si confermano le aliquote e le detrazioni vigenti per l'anno 2017:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (Limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	0,40%
Tutti gli altri immobili	1,06%

**Calcolo dell'imposta:** il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

L'importo della prima rata, scadente il 16/06/2018, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2017.

**Pagamento:** L'intero acconto dell'Imu va versato al Comune, ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali è prevista la riserva allo Stato del gettito ottenuto con l'applicazione dell'aliquota standard dello 0,76% (mentre il restante 0,3% va versato al comune).

**Versamento:** Il versamento dell'imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice Comune da indicare è E469.

Non è ammesso il versamento unico per conto di altri contitolari. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

Tipologia immobili	Codice IMU Comune	Codice IMU Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====
Aree fabbricabili	3916	=====
Altri fabbricati	3918	=====
Immobili di cat. D (escluso i D/10)	3930	3925

**Dichiarazione:** La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dei tributi. Pertanto le dichiarazioni per l'anno 2017 devono essere presentate entro il 30/6/2018.

**Quando si presenta la dichiarazione (fattispecie di obbligo dichiarativo)**

- Immobili che godono di riduzioni d'imposta (Es. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fabbricati di interesse storico o artistico, immobili "merce" destinati alla vendita);
- Il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per determinare l'IMU (Fabbricato detenuto in leasing, Ogni atto costitutivo, modificativo o traslativo avente ad oggetto un'area edificabile ed il suo valore di mercato, Fabbricato classificabile in categoria "D", non iscritto in catasto, acquisto o cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge - d'abitazione coniuge superstite);

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi di chiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano in via generale valide le dichiarazioni presentate sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sia ai fini dell'imposta municipale propria in quanto compatibili.

**Informazioni:** Sul sito istituzionale [www.comune.laterza.ta.it](http://www.comune.laterza.ta.it) sono pubblicate ulteriori informazioni sull'IMU e, al fine di facilitare i contribuenti per il calcolo dell'imposta da pagare entro il 16/06/2018, è stato inserito un programma per il calcolo automatico dell'imposta e stampa del modello di pagamento F24.

**Per ulteriori informazioni**

Comune di Laterza - Ufficio Tributi - Piazza Plebiscito, 2.

E-mail: [pietricola@comune.laterza.ta.it](mailto:pietricola@comune.laterza.ta.it)

Tel. 099/8297929

Laterza, 29 Maggio 2018

**Il Funzionario Responsabile**  
(Dott. Giovanni PIETRICOLA)